



BASILEA 3 2012

SESSIONE PARALLELA D "QUALITÀ DEL CAPITALE E BAIL IN"

Lo strumento del bail-in nella proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi

Roma, 27 giugno 2013

Enrico Bernardi

Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza, **ABI**

1 **Strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1)** - Art. 49 CRR

Riduzione a titolo permanente o temporaneo o conversione in strumenti del capitale di base di classe 1 (CET1) al verificarsi di un evento attivatore (*trigger event*)



Ai fini del computo nel Patrimonio di Vigilanza – Basilea 3

2 **Tutte le passività non espressamente escluse dal suo ambito d'applicazione** – Proposta di direttiva per risanamento risoluzione delle crisi bancarie

Riduzione permanente degli importi dovuti ai creditori non garantiti o conversione di tali crediti in strumenti del capitale di base di classe 1 (CET1)



Ai fini del risanamento o risoluzione della crisi - FSB

Art. 49, paragrafo 1, lettera n) della CRR

«le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che l'importo del capitale degli strumenti venga ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti vengano convertiti in strumenti del capitale di base di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore»

Art. 51, paragrafo 1, lettera a) della CRR

«un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale di base di classe 1 della banca, è inferiore a uno dei seguenti valori:

- (i) 5,125%
- (ii) un livello superiore al 5,125%, se specificato nelle disposizioni che governano lo strumento»

Strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1)

Art. 51, paragrafo 3 della CRR

«L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 **è limitato all'importo minimo** degli elementi del capitale di base di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui l'importo del capitale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fossero interamente ridotti o convertiti in strumenti di capitale di base di classe 1»

Art. 52 della CRR

«Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) lo strumento in questione **cessa immediatamente** di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;
- b) la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1»

Criticità di natura tributaria

Evitare che la parte del nominale dello strumento abbattuto a seguito di perdite – o destinata a capitale – sia considerato come **sopravvenienza attiva** e quindi soggetta a tassazione

Art. 88, paragrafo 4 del TUIR

«Non si considerano sopravvenienze attive (...) la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione»

- ➔ l'art. 110, c.1-*ter*, per i soggetti IAS prevede la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione delle attività
- ➔ cosa stanno facendo gli altri Stati membri?

La proposta di direttiva per la ristrutturazione e la gestione delle banche in difficoltà

Completa Basilea 3: la vigilanza come “prevenzione” di crisi bancarie

Introduce meccanismi di finanziamento privato



I Fondi di risoluzione delle crisi

Il ruolo dei Fondi di garanzia dei depositanti

Il fattore discriminante è l'esistenza dell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria



Ciò permette di superare gli ostacoli legali legati al rispetto della proprietà privata

Nessun creditore può essere più svantaggiato rispetto a una normale procedura di insolvenza

La proposta di direttiva per la ristrutturazione e la gestione delle banche in difficoltà

Procedura di codecisione



Proposta pubblicata dalla Commissione europea a giugno 2012

La commissione ECON del PE ha approvato le proprie proposte di emendamento il 20 maggio 2013

Il Consiglio ECOFIN ha approvato le proprie proposte di emendamento il 26 giugno 2013 (?)

Trilogo

Pubblicazione in GUUE

Trasposizione negli Stati membri

Entrata in vigore a partire dal 2015

Risoluzione: i 4 strumenti

Il coinvolgimento di azionisti e creditori

1

La **vendita**, senza il consenso degli azionisti e superando i normali requisiti

2

La **banca ponte**

3

La separazione delle attività in una **banca buona** e in una **banca cattiva**

4

Il **bail-in**

Il bail-in

La proposta della Commissione

Le autorità di risoluzione delle crisi hanno il potere di ricorrere al bail-in per tutte le passività dell'ente (approccio omnicomprensivo)

Esclusione ex-ante per le passività garantite, i depositi coperti e le passività con scadenza residua inferiore a un mese, dipendenti e imposte

In via eccezionale e qualora esistesse la giustificata necessità, l'autorità di risoluzione può escludere le passività risultanti da derivati

Le banche devono avere in bilancio una quantità minima di passività che potrebbero essere soggette al bail-in. L'importo minimo definito caso per caso come percentuale delle passività al netto dei fondi propri

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

Fondo di risoluzione: finanziato ex-ante, 1% dei depositi coperti in 10 anni

Il bail-in

La commissione ECON del PE

Le autorità di risoluzione delle crisi hanno il potere di ricorrere al bail-in per tutte le passività dell'ente (approccio omnicomprensivo)

Esclusione ex-ante per le passività garantite, i depositi coperti e **interbancario** con scadenza residua inferiore a un mese, dipendenti e imposte

In via eccezionale e qualora esistesse la giustificata necessità, l'autorità di risoluzione può escludere le passività risultanti da derivati

Le banche devono avere in bilancio una quantità minima di passività che potrebbero essere soggette al bail-in. L'importo minimo definito caso per caso come percentuale delle passività al netto dei fondi propri **e covered bond. BTS dell'EBA**

Depositor preference

Entrata in vigore: **1°luglio 2016**

Fondo di risoluzione: finanziato ex-ante, **1,5%** dei depositi coperti in 10 anni

Il bail-in

Consiglio ECOFIN

Le autorità di risoluzione delle crisi hanno il potere di ricorrere al bail-in per tutte le passività dell'ente (approccio omnicomprensivo)

Esclusione ex-ante per le passività garantite, i depositi coperti e **passività sistemi pagamento e regolamento** con scadenza residua inferiore a **7 giorni**, dipendenti e imposte

In via eccezionale e qualora esistesse la giustificata necessità, l'autorità di risoluzione può escludere le passività risultanti da derivati

Le banche devono avere in bilancio una quantità minima di passività che potrebbero essere soggette al bail-in. L'importo minimo definito caso per caso come percentuale delle passività al netto dei fondi propri **e derivati. Criteri in testo direttiva e procedura decisione congiunta**

Depositor preference

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

Fondo di risoluzione: finanziato ex-ante, **0,8%** dei depositi coperti in 10 anni

L'oggetto del contendere

Il grado di discrezionalità per le autorità di risoluzione per escludere alcune categorie di passività dal campo di applicazione del bail-in



L'ultima versione del compromesso proposto dalla Presidenza irlandese (room document 22/6) prevede:

- 1 imposizione di perdite di almeno l'8% delle passività (compresi i fondi propri) a azionisti e creditori
- 2 a questo punto le autorità di risoluzione possono escludere al massimo il 5% delle passività totali, se serve a preservare le funzioni critiche della banca e evitare il contagio
- 3 le passività escluse devono essere coperte con perdite addizionali a carico degli altri creditori o facendo ricorso al fondo di risoluzione, previo assenso della Commissione